

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Pavullo n/F. (MO) – Via Giardini 15



REGOLAMENTO

per il funzionamento
del CONSIGLIO

*Approvato con deliberazione
consiliare n° 21 del 20/12/2018*

INDICE

PARTE I – Disposizioni generali	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Interpretazione del Regolamento	4
Art. 3 - Durata in carica del Consiglio.....	4
Art. 4 - La sede delle adunanze	5
PARTE II - Costituzione degli organi	5
Capo I - Presidente del Consiglio.....	5
Art. 5 - Presidenza delle adunanze	5
Art. 6 – Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio	6
Capo II - Gruppi Consiliari.....	6
Art. 7 - Costituzione	6
Capo III – Conferenza dei capigruppo consiliari.....	7
Art. 8 - Composizione e funzionamento.....	7
Art. 9 - Compiti della Conferenza dei Capigruppo consiliari	7
Capo IV - Commissioni Consiliari permanenti	7
Art. 10 - Commissioni consiliari permanenti	7
Art. 11 - Costituzione e composizione	8
Art. 12 - Durata in carica.....	8
Art. 13 - Convocazione.....	8
Art. 14 - Compiti e funzioni	9
Art. 15 - Partecipazione alle sedute e pubblicità dei lavori	9
Art. 16 - Verbali delle sedute.....	10
Capo V - Commissioni Speciali	10
Art. 17 - Commissioni speciali	10
PARTE III - Consiglieri dell’Unione	10
Capo I - Norme Generali	10
Art. 18 - Riserva di legge	10
Capo II – Esercizio delle funzioni	10
Art. 19 - Entrata in carica. Convalida	10
Art. 20- Divieto di mandato imperativo	11
Art. 21- Comportamento nell’esercizio delle funzioni	11
Art. 22 - Obbligo di astensione.....	11
Art. 23 - Dimissioni	11
Art. 24 - Decadenza	11
Capo III - Consiglieri scrutatori.....	12
Art. 25 - Designazione e funzioni.....	12
Capo IV – Consiglieri: diritti e prerogative	12
Art. 26 - Diritto di iniziativa.....	12
Art. 27 - Interrogazioni, interpellanze, risoluzioni e mozioni.....	13
Art. 28 - Interrogazioni e interpellanze.....	13
Art. 29 - Mozioni e risoluzioni	14
Art. 30 - Non iscrizioni delle mozioni, risoluzioni, interrogazioni e interpellanze	14
Art. 31 - Richiesta di convocazione del Consiglio.	14
Art. 32 - Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi	15
Art. 33 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti.....	15
PARTE IV - Funzionamento del Consiglio dell’Unione.....	16
Capo I - Convocazione	16
Art. 34 - Competenza	16
Art. 35 - Avviso di convocazione – Contenuti, termini e modalità di consegna	16
Art. 36 - Ordine del giorno	17
Capo II - Ordine delle adunanze.....	17
Art. 37 - Deposito degli atti	17
Art. 38 - Adunanze di prima convocazione	18
Art. 39 - Adunanze di seconda convocazione.....	19
Capo III - Pubblicità delle adunanze	19
Art. 40 - Adunanze pubbliche.....	19
Art. 41 - Adunanze segrete	19
Capo IV - Disciplina delle adunanze.....	20

Art. 42 - Comportamento dei consiglieri.....	20
Art. 43 - Ordine della discussione	20
Art. 44 - Comportamento del pubblico.....	21
Art. 45 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula	21
Capo V - Ordine dei lavori	21
Art.46 - Ordine del giorno	21
Art. 47 - Comunicazioni	22
Art. 48 - Svolgimento di interrogazioni e interpellanze	22
Art. 49 – Svolgimento di mozioni e risoluzioni.....	22
Art. 50 - Ordine di trattazione degli argomenti	23
Art. 51 - Discussione - Norme generali	23
Art. 52 - Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari.....	24
Art. 53 - Richiami del Presidente del Consiglio	25
Art. 54- Mozioni d’ordine	25
Art. 55 - Questione pregiudiziale e sospensiva.....	25
Art. 56 - Fatto personale	25
Art. 57 - Termine dell’adunanza.....	26
Art. 58 - Emendamenti: definizione	26
Art. 59 - Emendamenti: presentazione e discussione	26
Art. 60 - Chiusura della discussione	26
Art. 61 - Dichiarazione di voto e proclamazione dei risultati.....	27
Capo VI - Votazioni	27
Art. 62 - Modalità generali	27
Art. 63 - Votazione per alzata di mano o per alzata e seduta.....	28
Art. 64 - Votazione per appello nominale	28
Art. 65 - Votazioni segrete	28
Art. 66 - Esito delle votazioni.....	29
PARTE V - Verbalizzazione	30
Art. 67 - La partecipazione del segretario	30
Art. 68 – Il verbale dell’adunanza: redazione e firma	30
Art. 69 - Riproduzione interventi e relativa conservazione	31
Art. 70 - Pubblicazioni, deposito, rettifiche, approvazione e conservazione dei verbali	31
PARTE VI – Videoregistrazione delle Sedute Consiliari.....	32
Art. 71 - Richiesta di videoregistrazione e modalità autorizzatorie.....	32
PARTE VII - Disposizioni finali	32
Art. 72 - Entrata in vigore - Diffusione	32

PARTE I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dell'Unione sono disciplinati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il Consiglio dell'Unione organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto dei principi fissati dal Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e dallo Statuto dell'Unione stessa.
3. Il regolamento si ispira ai principi di autonomia funzionale ed organizzativa dei quali il Consiglio è dotato secondo l'art. 38, terzo comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Copia del regolamento è depositata nella sala delle riunioni del Consiglio, a disposizione dei suoi componenti.
5. Copia del regolamento deve essere inviata dal Segretario generale a tutti i componenti del Consiglio dell'Unione eletti, dopo la convalida dell'elezione.

Art. 2 - Interpretazione del Regolamento

1. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio sulla base dei principi generali, sentito il parere del Segretario.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri dell'Unione al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio incarica immediatamente il Segretario di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio dell'Unione, il quale decide con il voto favorevole dei Consiglieri rappresentanti la maggioranza delle quote assegnate.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente del Consiglio. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile il Presidente del Consiglio, ripresi i lavori dell'assemblea, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo e terzo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
6. Il regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme e tenendo conto delle disposizioni dello Statuto dell'Ente.
7. Il Consiglio all'unanimità può decidere di derogare, di volta in volta, a disposizioni regolamentari che non incidano sui diritti dei consiglieri e sui procedimenti di formazione delle deliberazioni, permanendo intatta la normale efficacia delle singole disposizioni derogate.

Art. 3 - Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo

della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.

2. Fuori dall'ipotesi di cui al comma precedente, i componenti del Consiglio dell'Unione rappresentanti Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica fino alla scadenza del loro mandato.

Art. 4 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio dell'Unione si tengono, di regola, presso la sede dell'Ente, in apposita sala.

2. Su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio dell'Unione può stabilire, a maggioranza delle quote assegnate, che l'adunanza si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede dell'Ente, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da gravi e rilevanti ragioni di carattere generale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, o dove emergono esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio dell'Unione deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

PARTE II - Costituzione degli organi

Capo I - Presidente del Consiglio

Art. 5 - Presidenza delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio dell'Unione sono presiedute da un presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio, subito dopo la convalida dei propri componenti, con votazione palese a maggioranza assoluta delle quote assegnate. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità.

2. In caso di assenza od impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente eletto nella stessa seduta e con le stesse modalità del Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni sono svolte dal Consigliere in ordine di anzianità anagrafica.

3. Nell'ipotesi di rinnovo del Consiglio dell'Unione, la prima seduta del Consiglio e le eventuali sedute successive fino alla proclamazione dell'eletto alla carica di Presidente del Consiglio, sono convocate e presiedute dal Consigliere più anziano di età.

4. Il Presidente del Consiglio può essere revocato, su mozione di sfiducia proposta da un numero di consiglieri rappresentanti almeno la maggioranza delle quote assegnate. La mozione, per essere approvata, deve ottenere la stessa maggioranza richiesta per la sua presentazione. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.

5. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di componente di Commissioni consiliari, alle quali può comunque partecipare senza diritto di voto.

Art. 6 – Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'assemblea nei rapporti con gli altri Organi istituzionali ed all'esterno dell'Amministrazione, ne tutela la dignità del ruolo e ne dirige i lavori, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame dell'assemblea ai sensi della normativa vigente e dello Statuto dell'Unione ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dello Statuto e dal presente Regolamento. In particolare:
 - a) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - b) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - c) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - d) mantiene l'ordine nella Sala consiliare;
 - e) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.
 - f) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari qualora istituite.
 - g) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti, convenzioni e patti in genere (art. 17 Statuto).

Capo II - Gruppi Consiliari

Art. 7 - Costituzione

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in gruppi consiliari.
2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I gruppi consiliari esprimono i rispettivi capigruppo per i fini indicati dalla Legge e dallo Statuto.
3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi confluiscono.
4. Ai capigruppo consiliari viene data tempestiva notizia per posta elettronica o, in mancanza, per posta ordinaria della pubblicazione all'Albo delle deliberazioni adottate dall'organo esecutivo, con il relativo elenco o con l'indicazione del sito informatico nel quale sono reperibili.
5. La costituzione dei Gruppi e la nomina dei Capigruppo è comunicata al Presidente del Consiglio dell'Unione e al Segretario prima dell'adunanza d'insediamento, con lettera sottoscritta da tutti i componenti del Gruppo. In mancanza della comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere più anziano di età.
6. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.

Capo III – Conferenza dei capigruppo consiliari

Art. 8 - Composizione e funzionamento

1. Per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio è istituita la Conferenza dei Capigruppo consiliari ; essa è composta dai Capigruppo di ciascun gruppo consiliare e dal Presidente dell'Unione dei Comuni, che la convoca e la presiede. I Capigruppo consiliari possono farsi rappresentare da altro consigliere appartenente al Gruppo.
2. La Conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del Consiglio.
3. In caso debbano essere assunte decisioni tramite votazione, ciascun Capogruppo consiliare esprime nella Conferenza tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al Gruppo.
4. Le riunioni sono convocate di norma con almeno due giorni interi liberi di anticipo. La convocazione della Conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza il Presidente dell'Unione può convocare la Conferenza dei Capigruppo con un anticipo minore e, per motivi di causa di forza maggiore determinati da straordinaria urgenza, immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio dell'Unione e la può riunire in qualsiasi momento nel corso della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.
5. Il Presidente dell'Unione può invitare alle riunioni della Conferenza, assessori, dirigenti o funzionari dell'Unione in relazione alla specificità delle materie trattate.

Art. 9 - Compiti della Conferenza dei Capigruppo consiliari

1. Oltre alle altre funzioni previste dal presente regolamento, la Conferenza dei Capigruppo concorre, con il Presidente del Consiglio e il Presidente dell'Unione, alla programmazione periodica dei lavori.
2. La Conferenza provvede alla programmazione ordinaria delle adunanze del Consiglio ed alla determinazione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno, in modo da consentire il miglior funzionamento del Consiglio.
3. La Conferenza, in relazione alla rilevanza degli argomenti iscritti all'ordine del Giorno delle adunanze del Consiglio, può decidere di non sottoporli all'esame preventivo delle commissioni consiliari.

Capo IV - Commissioni Consiliari permanenti

Art. 10 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio, con atto deliberativo adottato a maggioranza assoluta delle quote rappresentate dei propri membri, può istituire al suo interno commissioni permanenti, con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti, esclusivamente su servizi e competenze esercitati direttamente dall'Unione dei Comuni del Frignano.
2. Le commissioni consiliari sono costituite per favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio, in specie per attività di proposta, esame e parere preliminare degli atti di Consiglio, oltre che di vigilanza sull'attività svolta dai servizi dell'Unione.

Art. 11 - Costituzione e composizione

1. Le commissioni consiliari permanenti sono composte, di norma, da un membro per ciascun gruppo consiliare, con un massimo di cinque membri, garantendo una proporzionale rappresentanza delle minoranze in funzione dell'oggetto, come previsto dallo Statuto.
2. Le Commissioni sono composte da Consiglieri dell'Unione nominati dal Presidente del Consiglio su designazione dei Presidenti dei Gruppi Consiliari. Non possono far parte di commissioni il Presidente del Consiglio dell'Unione, il Presidente dell'Unione e gli Assessori, che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.
3. La designazione dei Consiglieri da parte dei Presidenti dei Gruppi Consiliari avviene, all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro dieci giorni dalla convalida degli eletti; il conseguente provvedimento del Presidente del Consiglio, istitutivo delle Commissioni, è adottato entro dieci giorni dall'ultima designazione.
4. La procedura di cui ai commi precedenti si applica alle sostituzioni dovute a dimissioni o ad altre cause.
5. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo Gruppo.
6. La proporzionale rappresentatività dei Gruppi Consiliari è assicurata mediante il voto ponderato, in virtù del quale i membri rappresentanti di ciascun Gruppo dispongono complessivamente di tanti voti quanti sono i Consiglieri del Gruppo stesso.
7. Ogni Consigliere può far parte di più Commissioni.
8. I componenti delle commissioni eleggono al loro interno il Presidente e il Vicepresidente. La proposta di sostituzione del Presidente dimissionario o cessato dalla carica per altro motivo viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della commissione successiva alla ricezione a protocollo delle dimissioni o alla avvenuta conoscenza della cessazione.
9. I Presidenti delle commissioni, sentiti i componenti, stabiliscono programmi e tempi di lavoro e ne informano il Consiglio.

Art. 12 - Durata in carica

1. Le commissioni consiliari permanenti decadono in corrispondenza dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione o nel caso in cui cessino la metà più uno dei componenti, calcolata mediante arrotondamento in eccesso.

Art. 13 - Convocazione

1. Le commissioni permanenti sono convocate dal rispettivo Presidente per sua iniziativa o per richiesta fatta dalla maggioranza dei componenti.
2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è comunicato ai componenti effettivi delle commissioni almeno due giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza. Se l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, la convocazione si intende fatta per entrambe le sedute, anche nei confronti dei commissari assenti alla seduta di prima convocazione. La seduta di seconda convocazione può far seguito

nella stessa giornata, sempre che tra gli orari fissati per la prima e la seconda intercorra un intervallo di almeno mezz'ora.

3. L'avviso di convocazione viene inviato, per conoscenza, al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio ed all'Assessore competente per materia.

4. Le sedute di ciascuna convocazione sono validamente tenute con la presenza di almeno la metà dei componenti, calcolata mediante arrotondamento in eccesso.

5. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da dipendenti incaricati dal Segretario dell'Unione, sentiti i dirigenti o i responsabili dei servizi interessati, o da un componente della commissione stessa

6. Le commissioni si avvalgono dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari dell'Unione o dei comuni associati.

Art. 14 - Compiti e funzioni

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio.

2. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificamente:

- esprimono pareri non vincolanti sulle proposte di deliberazioni consiliari di maggiore importanza loro sottoposte dal Presidente o dalla Giunta, sentito il Presidente del Consiglio;
- vigilano e relazionano al Consiglio circa l'andamento della gestione delle tematiche di loro competenza.

3. Qualora la commissione, regolarmente convocata, non riesca a riunirsi validamente per mancanza del numero legale, o non esprima alcun parere sulla proposta di deliberazione o esprima un parere negativo, la stessa potrà essere ugualmente sottoposta all'esame del Consiglio, dandone atto nel verbale dell'atto deliberativo stesso.

Art. 15 - Partecipazione alle sedute e pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche ad eccezione dei casi nei quali si debbono trattare questioni concernenti persone, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

2. Possono essere invitati alle sedute, per questioni inerenti materie di loro competenza, gli amministratori ed i rappresentanti e funzionari di Enti, Aziende e Società che operino in ambiti di interesse dei servizi gestiti dall'Unione.

3. Le commissioni possono provvedere altresì alla più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle forze sociali ed economiche, dell'associazionismo e del tempo libero.

4. Il Presidente, su indicazione dei rappresentanti i gruppi consiliari presenti in Commissione, può convocare, di volta in volta, eventuali esperti esterni, competenti per materia, i quali, esenti da alcuna copertura finanziaria da parte dell'Ente, avranno esclusivamente ruoli di consultazione e relazione su specifici temi all'ordine del giorno.

Art. 16 - Verbali delle sedute

1. Copia dei verbali delle sedute delle commissioni, redatti in forma sommaria, sono trasmessi al Presidente del Consiglio e al Segretario dell'Ente, a cura del segretario della commissione e vengono depositati nel fascicolo degli atti deliberativi cui si riferiscono..
2. Ferma restando la tutela del diritto alla riservatezza per le questioni concernenti persone, ciascun cittadino ha diritto di prendere visione dei verbali delle commissioni dell'Unione.

Capo V - Commissioni Speciali

Art. 17 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio dell'Unione può istituire, con apposita deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta delle quote assegnate, Commissioni speciali, permanenti o temporanee, per fini di controllo e di garanzia, di indagine, d'inchiesta e di studio.
2. Nella deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
3. La funzione di Presidente delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia è attribuita alle minoranze
4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni speciali saranno disciplinate dalla deliberazione istitutiva e/o con apposito regolamento.

PARTE III - Consiglieri dell'Unione

Capo I - Norme Generali

Art. 18 - Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri dell'Unione, la durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito all'Unione e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dalle disposizioni dello Statuto.

Capo II – Esercizio delle funzioni

Art. 19 - Entrata in carica. Convalida

1. I Consiglieri dell'Unione - eletti con le modalità stabilite dallo Statuto - entrano in carica all'atto della convalida dell'elezione da parte del Consiglio, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio dell'Unione la relativa deliberazione di surrogazione, previa verifica dell'inesistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione dei Consiglieri che rappresentano il Comune in seno alla Unione, effettuata dai rispettivi Consigli Comunali, il Consiglio dell'Unione, prima di

deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e procedere alla loro convalida, previa verifica dell'inesistenza di motivi di ineleggibilità o di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.

3. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità" del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.

Art. 20- Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni nell'esclusivo interesse della stessa.

2. Non può essere dato ai Consiglieri mandato imperativo, se è dato non è vincolante.

3. Nell'adempimento delle loro funzioni i Consiglieri hanno pertanto piena libertà d'azione, d'espressione, d'opinione e di voto.

Art. 21- Comportamento nell'esercizio delle funzioni

1. Il comportamento dei Consiglieri nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.

Art. 22 - Obbligo di astensione

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della deliberazione devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale.

Art. 23 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione devono essere indirizzate al Consiglio dell'Unione stessa e al Sindaco del Comune di appartenenza.

2. Le dimissioni devono essere presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Per quanto attiene termini e modalità per la surroga dei Consiglieri dimissionari, si applica quanto disposto dall'art 15 comma 1 dello Statuto.

Art. 24 - Decadenza

1. I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per 3 (tre) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio dell'Unione, esprime negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comuni-

cate in forma scritta dal Consigliere all'Unione, entro il terzo giorno successivo a quello della riunione.

3. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente del Consiglio di effettuare la contestazione delle assenze non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze documentate anche con attestazioni sostitutive, salvo, se possibile, verifica d'ufficio. Il Presidente del Consiglio sottopone le giustificazioni presentate dal Consigliere al Consiglio, che decide con votazione in forma palese.

4. Alla surrogazione dei Consiglieri dichiarati decaduti si procede secondo le disposizioni stabilite dallo Statuto.

Capo III - Consiglieri scrutatori

Art. 25 - Designazione e funzioni

1. Quando all'Ordine del giorno di una seduta consiliare siano iscritti argomenti che comportino la necessità di votazione a scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio designa due Consiglieri, di cui uno rappresentante della minoranza, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.

2. L'assistenza degli Scrutatori è obbligatoria solo per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente del Consiglio nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

3. I nominativi dei Consiglieri designati scrutatori devono risultare nel verbale delle adunanze.

Capo IV – Consiglieri: diritti e prerogative

Art. 26 - Diritto di iniziativa.

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio dell'Unione stabilita dal D. Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Funzionario competente per l'istruttoria di cui all'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000. Il Segretario esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. A conclusione dell'istruttoria, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio almeno 24 ore prima dell'adunanza.

5. Gli emendamenti o proposte di deliberazioni debbono essere corredati dei pareri di cui all'Articolo 49 D. Lgs. n. 267/2000, ove l'acquisizione di questi ultimi sia obbligatoria.

Art. 27 - Interrogazioni, interpellanze, risoluzioni e mozioni

1. I Consiglieri, nell'esercizio del sindacato ispettivo di cui al terzo comma dell'art. 43 del D. Lgs. n. 267/2000 hanno diritto di presentare, in forma scritta, al Presidente dell'Unione o al Presidente del Consiglio, interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Al fine di migliorare il funzionamento del consiglio, nella stessa adunanza non possono essere svolte, per ciascun gruppo consiliare, complessivamente più di una (1) interrogazione o interpellanza, e una (1) mozione o risoluzione.
3. Qualora vengano presentate interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni in eccesso le stesse verranno svolte, nel limite numerico stabilito, in ordine cronologico di presentazione, nelle successive sedute, sino al loro esaurimento.
4. Sull'ammissibilità delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni decide il Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari in caso di diniego. In particolare il Presidente del Consiglio valuta l'ammissibilità con riguardo al contenuto dell'atto ed alla sua riconducibilità al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dal presente regolamento, alla competenza ed alla connessa responsabilità del Presidente dell'Unione e della Giunta nei confronti del Consiglio, nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni.

Art. 28 - Interrogazioni e interpellanze

1. Il Consigliere ha facoltà di rivolgere al Presidente dell'Unione interrogazioni e interpellanze.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta, in forma scritta, al Presidente dell'Unione per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato. In particolare per interrogazione si intende la richiesta di conoscere:
 - a) se un fatto sia vero;
 - b) se l'amministrazione ne abbia conoscenza o sia esatta;
 - c) se l'amministrazione intenda comunicare documenti o notizie;
 - d) se si sia presa o si stia per prendere una qualche decisione in ordine ad un oggetto.
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta, in forma scritta, al Presidente dell'Unione per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in relazione a questioni determinate di carattere generale. Attraverso l'interpellanza può essere chiesto al Presidente dell'Unione, in particolare:
 - a) i motivi della condotta sua o della Giunta ;
 - b) gli intendimenti di detti organi.
4. Il Presidente dell'Unione, o un assessore da questi incaricato, risponde alle interrogazioni e alle interpellanze e fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, entro il termine non perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della domanda.
5. Il Presidente dell'Unione può rispondere anche riunendo in un'unica risposta più interrogazioni e interpellanze. L'argomento dell'interrogazione o dell'interpellanza è iscritto nell'ordine del giorno ed il dibattito si svolge secondo le regole poste dal successivo articolo 51.
6. Il Presidente dell'Unione può dichiarare di non potere rispondere indicandone il motivo, ovvero di volere differire la risposta ad altra data determinata.
7. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento non possono essere riproposte se non dopo sei mesi dalla prima trattazione o risposta.

8. Le interrogazioni e le interpellanze non danno luogo a dibattito né a votazione alcuna.
9. Se l'interrogante o l'interpellante non si trova presente in aula nel giorno in cui è prevista la risposta l'interrogazione o l'interpellanza è dichiarata decaduta.
10. La risposta alle interrogazioni ed interpellanze può essere richiesta anche in forma scritta.

Art. 29 - Mozioni e risoluzioni

1. Il Consigliere ha facoltà di promuovere la discussione in Consiglio attraverso la presentazione di mozioni e risoluzioni.
2. La mozione consiste in una proposta al Consiglio dell'Unione, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, attraverso la quale il Consiglio stesso esprime il proprio orientamento e formula i propri auspici su di un oggetto. La mozione si conclude con una decisione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per le deliberazioni.
3. Con la risoluzione uno o più Consiglieri propongono al Consiglio di esprimere orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali che non hanno per oggetto l'Amministrazione dell'Unione.
4. Quando la mozione o la risoluzione approvata dal Consiglio preveda il raggiungimento di determinati obiettivi da parte degli organi di governo dell'Unione, il Presidente del Consiglio provvede a trasmetterle al Presidente dell'Unione affinché ne curi l'attuazione. Le mozioni approvate dal Consiglio sono altresì trasmesse, dal Presidente del Consiglio, agli enti dipendenti dall'Unione o a cui l'Unione partecipa, qualora esse trattino di questi.
5. Le mozioni o risoluzioni sullo stesso argomento non possono essere riproposte se non dopo sei mesi dalla prima trattazione.

Art. 30 - Non iscrizioni delle mozioni, risoluzioni, interrogazioni e interpellanze

1. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e altri strumenti programmatici di carattere generale (es. Programmi triennali di investimento), non può essere iscritta all'ordine del giorno la trattazione di mozioni o risoluzioni, né di interrogazioni o interpellanze.

Art. 31 - Richiesta di convocazione del Consiglio.

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio dell'Unione, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un numero di consiglieri che rappresentino almeno un quinto delle quote assegnate, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene all'Unione la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, che viene immediatamente trasmessa allo stesso dopo la registrazione al Protocollo Generale dell'Ente.
3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio di cui al comma 1, provvede il Prefetto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Il Presidente del Consiglio è inoltre tenuto a convocare il Consiglio dell'Unione, entro lo stesso termine di cui al comma 1, su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate

irregolarità nella gestione.

5. In caso di dimissioni a tali adempimenti provvede il Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni sono svolte dal Consigliere in ordine di anzianità anagrafica.

Art. 32 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri dell'Unione hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e dalle aziende partecipate, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo Regolamento.

2. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge, dai divieti di divulgazione dei dati personali sensibili e di quelli relativi allo stato di salute di cui alla vigente normativa in materia di tutela della privacy.

3. Sulla scorta della giurisprudenza amministrativa, dei pronunciamenti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e del Ministero dell'Interno, non sono consentite richieste di accesso:

- a) finalizzate a controlli generali di tutta l'attività dell'amministrazione e/o per un determinato periodo di tempo;
- b) incompatibili con il regolare funzionamento dell'Amministrazione;
- c) relative a documentazione amministrativa facente parte di procedimenti amministrativi non conclusi e/o in fase di istruttoria;
- d) finalizzate al soddisfacimento di fini privati ed estranei all'espletamento del mandato;
- e) finalizzate a compiere atti emulativi;
- f) indeterminate o genericamente indicate per categorie e/o periodi di tempo;
- g) tendenti a promuovere una ricognizione da parte dell'amministrazione, ossia ad acquisire fatti, dati od informazioni non contenuti in documenti già formati ed individuabili, bensì a seguito di una specifica indagine da parte dell'amministrazione;
- h) che impongano all'amministrazione una attività di elaborazione dei dati e documenti in suo possesso.

4. Ai terzi che dall'accesso potrebbero subire una invasione alla propria sfera di riservatezza deve essere data notizia dell'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e ss.mm. e ii.

5. I Consiglieri esercitano i diritti di cui al presente articolo richiedendo le informazioni e la consultazione degli atti al Presidente dell'Unione tramite il Servizio Segreteria - Affari Generali.

Art. 33 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso relative all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio, della Giunta e di altri atti amministrativi inerenti alla loro carica.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma, indirizzata al Presidente dell'Unione, è effettuata dal Consigliere presso il Servizio Segreteria - Affari Generali che cura gli adempimenti successivi. La richiesta è presentata su apposito modulo, sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia e contenente la dichiarazione che la copia sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie degli atti deliberativi avviene entro i tre giorni non festivi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di ricerche particolarmente complesse, nel qual caso verrà data successivamente, al consigliere richiedente, comunicazione del termine per il rilascio. Per gli altri atti il termine di rilascio è quello previsto dall'art. 25 della Legge n. 241/90.

4. Qualora emerga la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne viene informato entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, comunicando, in forma scritta, i motivi che non consentono il rilascio.

5. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché il diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è titolare, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

PARTE IV - Funzionamento del Consiglio dell'Unione

Capo I - Convocazione

Art. 34 - Competenza

1. La convocazione delle adunanze del Consiglio dell'Unione è disposta dal Presidente del Consiglio o, nel caso di sua assenza o impedimento, da chi ne esercita le funzioni vicarie secondo lo Statuto ed il presente Regolamento, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.

2. Per la prima seduta del Consiglio a seguito del suo rinnovo e fino all'elezione del Presidente del Consiglio, come pure nell'ipotesi di dimissioni dello stesso, la convocazione compete al Consigliere più anziano di età, Presidente temporaneo.

Art. 35 - Avviso di convocazione – Contenuti, termini e modalità di consegna

1 La convocazione del Consiglio dell'Unione è disposta a mezzo di avvisi contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

2. L'avviso di convocazione può contenere anche l'indicazione del giorno e dell'ora dell'eventuale seduta di seconda convocazione e deve, altresì, precisare se l'adunanza viene convocata d'urgenza.

3. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili.

4. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e firmato dal Presidente del Consiglio o da colui che lo sostituisce ai sensi dello Statuto e del presente regolamento, deve essere spedito a mezzo di posta elettronica certificata, o raccomandata, o recapitato mediante consegna a mano da parte di messo notificatore al domicilio indicato da ciascun consigliere.

5. Il Consigliere - in alternativa alle forme di convocazione indicate al comma precedente - può

altresì autorizzare per iscritto che la convocazione del Consiglio gli venga spedita tramite posta elettronica o a mezzo fax, specificando i rispettivi recapiti.

6. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai Consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta. Tuttavia in caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e su convocazione a mezzo di telegramma o posta elettronica certificata.

7. Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.

8. Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.

9. Qualora dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri con le modalità sopra disposte almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

10. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dal Consiglio il quale può stabilire, a maggioranza delle quote rappresentate dai consiglieri presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

11. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 36 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio ne costituisce l'ordine del giorno.

2. L'iniziativa delle proposte da iscriverne all'ordine del giorno spetta al Presidente dell'Unione, alla Giunta ed ai Consiglieri dell'Unione con la collaborazione del Segretario.

3. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri, si osserva quanto stabilito dal presente Regolamento.

4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

5. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione, del quale costituisce parte integrante.

6. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l'ordine del giorno è pubblicato all'Albo dell'Ente per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.

7. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono pubblicati all'Albo dell'ente almeno 24 ore prima della riunione.

Capo II - Ordine delle adunanze

Art. 37 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati pres-

so la Segreteria, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, a partire dal primo giorno feriale antecedente quello dell'adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 12 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'Ufficio Segreteria dell'Ente.

3. A soli fini conoscitivi l'Amministrazione metterà a disposizione dei consiglieri la documentazione disponibile relativa agli argomenti all'ordine del giorno in apposita pagina web in area riservata sul proprio sito istituzionale, fermo restando che l'obbligo di deposito si intende assolto esclusivamente secondo tempi e modalità indicati al precedente comma 1.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio dell'Unione se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

5. Il regolamento di contabilità disciplina i termini e le modalità procedurali di esame del bilancio annuale di previsione e dei relativi allegati, del rendiconto della gestione, nonché degli ulteriori atti di natura finanziaria previsti dalla normativa vigente.

Art. 38 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio dell'Unione, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene un numero di consiglieri corrispondente alla maggioranza assoluta delle quote assegnate all'Unione.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Presidente del Consiglio accerta, mediante appello, il numero dei Consiglieri presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale, nonché il numero delle quote dagli stessi rappresentate. Quando il numero delle quote rappresentato dai Consiglieri inizialmente presenti sia inferiore a quello previsto nel precedente comma 1, il Presidente del Consiglio rinnova l'appello quando ritiene che tale numero sia stato raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza delle quote necessarie per validamente deliberare, il Presidente del Consiglio fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo che dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei Consiglieri rappresentanti il numero di quote prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Presidente del Consiglio il quale, quando constata che le quote rappresentate dai presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, può sospendere brevemente i lavori e far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero delle quote rappresentate dai Consiglieri presenti è inferiore a quello necessario, il Presidente del Consiglio dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero delle quote rappresentate dai presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima di una votazione non sono computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 39 - Adunanze di seconda convocazione

1. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio dell'Unione sia andata deserta per mancanza del numero legale necessario, la seconda convocazione si tiene:

- in altro giorno, già previsto nell'invito di convocazione, dandone avviso ai Consiglieri assenti alla prima convocazione;
- in altro giorno, da fissare successivamente all'adunanza di prima convocazione risultata deserta, riconvocando il Consiglio;

2. Per la validità delle adunanze di seconda convocazione, che devono tenersi in ogni caso almeno dodici ore dopo la seduta di prima convocazione, deve essere presente un numero di consiglieri rappresentanti almeno un terzo delle quote assegnate all'Unione.

3. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere trasmessi almeno 12 dodici ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

4. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero minimo per renderla valida, questa viene dichiarata deserta.

Capo III - Pubblicità delle adunanze

Art. 40 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio dell'Unione sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 41 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio dell'Unione si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle capacità professionali, delle condizioni di salute di persone, che riguardino dati sensibili o comunque contrastino con il diritto alla tutela della riservatezza degli interessati.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza senza indicazioni riferite nominativamente a persone.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni o trattati argomenti di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno un Capogruppo o di tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di quote, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio, prima di autorizzare la ripresa

dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario generale, nonché i Funzionari eventualmente chiamati dal Presidente dell'Unione a partecipare alla seduta, in quanto vincolati al segreto d'ufficio.

Capo IV - Disciplina delle adunanze

Art. 42 - Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 43 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un Gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente dell'adunanza ed al Consiglio dell'Unione.

3. I Consiglieri che intendono parlare fanno richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un altro consigliere.

4. Devono essere evitate le discussioni ed i contraddittori in forma di dialogo fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente del Consiglio deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente del Consiglio è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 44 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio dell'Unione deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri e delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della forza pubblica.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula ed intervenire su richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia stata sospesa la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente del Consiglio, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal 1° comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente del Consiglio, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente del Consiglio la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato con le modalità stabilite dal Regolamento per il completamento dei lavori.
7. Non è consentita in alcun modo la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'Organo consiliare. E' facoltà del Presidente del Consiglio, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 45 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente del Consiglio, per esigenze proprie, del Presidente dell'Unione o del Consiglio dell'Unione, può invitare nella sala funzionari dell'Ente perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente del Consiglio o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V - Ordine dei lavori

Art.46 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
2. L'ordine del giorno deve essere articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) comunicazioni del Presidente;

- b) argomenti su cui il Presidente dell'Unione intende svolgere comunicazioni;
- c) argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare;
- d) mozioni, risoluzioni, interrogazioni e interpellanze

Art. 47 - Comunicazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio e il Presidente dell'Unione effettuano eventuali comunicazioni sull'attività dell'Ente e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente del Consiglio e del Presidente dell'Unione, in cinque (5) minuti per ogni argomento trattato.

Art. 48 - Svolgimento di interrogazioni e interpellanze

1. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene alla fine della seduta pubblica.
2. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuata nell'ordine in cui sono iscritte all'ordine del giorno. Se il Consigliere proponente non è presente nel momento in cui deve illustrare l'interrogazione e l'interpellanza, questa s'intende decaduta, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
3. L'interrogazione o l'interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, per un tempo contenuto entro tre (3) minuti, con riferimento al testo della stessa depositato negli atti dell'adunanza. Il Presidente dell'Unione dà risposta all'interrogazione o all'interpellanza o demanda ad un Assessore incaricato di provvedervi. La risposta deve essere effettuata nel tempo massimo di cinque (5) minuti.
4. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante o interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno, contenendo il suo intervento entro un (1) minuto.
5. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
6. Le interrogazioni o le interpellanze relative a fatti connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
7. Le interrogazioni e le interpellanze riguardanti un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

Art. 49 – Svolgimento di mozioni e risoluzioni

1. La trattazione delle mozioni e delle risoluzioni avviene alla fine della seduta pubblica, prima di eventuali interrogazioni ed interpellanze.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, le mozioni o le risoluzioni sono illustrate all'occorrenza solo dal primo firmatario o da uno dagli altri firmatari per un tempo non superiore a dieci (10) minuti.
3. Nella discussione delle mozioni possono intervenire, per un tempo non superiore ai cinque (5) minuti, un consigliere per ogni gruppo e il Presidente dell'Unione o un Assessore. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni generali di cui agli articoli seguenti.

4. Le mozioni o risoluzioni relative a fatti connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente
5. Per la discussione delle mozioni e risoluzioni si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 51.
6. Eventuali emendamenti possono essere ammessi solo se proposti o accettati dal presentatore della mozione stessa.
- 7 Per la presentazione, illustrazione, discussione e votazione di eventuali emendamenti si applicano l'articolo 26 e il successivi articolo 59.
8. Chiusa la discussione si procede alle dichiarazioni di voto e alle votazioni, di cui al successivo art. 61.

Art. 50 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio dell'Unione, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente del Consiglio o su richiesta del Presidente dell'Unione o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.
3. I punti all'Ordine del giorno possono essere ritirati in qualunque momento, anche nel corso della seduta, su richiesta dei soggetti presentatori, Presidente dell'Unione, Giunta o Consiglieri.
4. Il Presidente del Consiglio e il Presidente dell'Unione possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali hanno avuto notizia a seduta iniziata.
5. Il Presidente del Consiglio può disporre che, le proposte di deliberazione relative ad argomenti connessi tra loro sono trattate contemporaneamente.

Art. 51 - Discussione - Norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno su richiesta del Presidente dell'Unione o della Giunta è lo stesso Presidente dell'Ente od un Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri, sono i proponenti.
2. Gli Assessori non relatori possono intervenire nel dibattito nei seguenti casi:
 - a) qualora l'intervento si renda necessario per fornire al Consiglio chiarimenti, approfondimenti o integrazioni indispensabili ai fini di una più compiuta disamina dell'argomento in discussione e il Presidente dell'Ente ne faccia in tal senso richiesta al Presidente del consiglio;
 - b) qualora, sussistendo i presupposti di cui al punto a), ne faccia richiesta un Consigliere sempre al Presidente del consiglio il quale, valutata la sussistenza dei presupposti elencati al punto a), concede la parola agli Assessori per non più di 10 (dieci) minuti.
3. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, che non può superare il tempo di 10 (dieci) minuti, il Presidente del Consiglio dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi di maggioranza e di minoranza.

4. Gli interventi avvengono secondo le seguenti disposizioni:
 - a) Il Presidente dell'Unione, gli Assessori, i Consiglieri relatori e ogni Consigliere, possono intervenire per una sola volta sull'oggetto in discussione e per non più di dieci (10) minuti;
 - b) Il Presidente dell'Unione, gli Assessori e i Consiglieri relatori hanno facoltà di replicare per non più di cinque (5) minuti;
5. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al Consigliere solo per una questione di carattere incidentale o per fatto personale.
6. Al Presidente dell'Unione e ai componenti della Giunta può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni e chiarimenti che il Presidente del Consiglio consideri utili allo svolgimento della discussione.
7. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni Gruppo consiliare.
8. Dopo che il Presidente del Consiglio ha invitato i Consiglieri alla discussione, se nessuno domanda la parola, la proposta viene posta in votazione.
9. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, sono stati effettuati gli eventuali interventi richiesti, ed è avvenuta la replica del relatore con le modalità di cui ai commi precedenti, dichiara conclusa la discussione.
10. Dichiarata conclusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto di cui al successivo art. 61, ad un solo Consigliere per ogni Gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a due (2) minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Presidente del Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti, ognuno, entro il limite di tempo sopra stabilito.

Art. 52 - Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari

1. Il Presidente del Consiglio provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Quando un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
3. Qualora il Consigliere richiamato persista nel suo comportamento ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad oltraggi o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente del Consiglio pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta, salva in ogni caso la possibilità del Consigliere di partecipare alle votazioni. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
4. Nei casi previsti dal comma 3 e anche in altri casi di particolare gravità che avvengano all'interno della sede del Consiglio, anche al di fuori dell'aula, il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio di deliberare, nei confronti del Consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare alle discussioni del Consiglio dell'Unione per un periodo non superiore a tre (3) giorni di seduta, salva in ogni caso la possibilità di partecipare alle votazioni.
5. Sulla relativa proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio possono parlare, per non più di tre (3) minuti, un Consigliere a favore e uno contro.

Art. 53 - Richiami del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio esercita il potere di richiamo nel caso che non si rispetti il tempo assegnato per l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento.
2. Qualora un oratore ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il Presidente del Consiglio gli toglie la parola.

Art. 54- Mozioni d'ordine

1. In qualsiasi fase della trattazione di un argomento, ciascun Consigliere può presentare una mozione d'ordine, per la quale il tempo d'illustrazione previsto è di tre (3) minuti.
2. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale, volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione siano rispettate le norme disposte dal Regolamento.
3. Il Consigliere che chiede la parola per presentare una mozione d'ordine ha diritto di precedenza rispetto agli altri interventi.
4. Sulle mozioni d'ordine decide il Presidente del Consiglio. Il medesimo Presidente può richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e ad un oratore per Gruppo, per non più di tre (3) minuti ciascuno.

Art. 55 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre tre (3) minuti. Il Consiglio dell'Unione decide a maggioranza delle quote rappresentate dai Consiglieri presenti con votazione palese.

Art. 56 - Fatto personale

1. Costituisce “fatto personale” l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio, decide il Consiglio senza discussione con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di tre (3) minuti.

Art. 57 - Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze può essere stabilita dal Presidente del Consiglio udita la Conferenza dei Capigruppo consiliari.
2. Il Consiglio può decidere a maggioranza, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio dichiara conclusa la riunione.

Art. 58 - Emendamenti: definizione

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione.
2. Costituiscono emendamenti le proposte di modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo dello schema di deliberazione.
3. Gli emendamenti possono essere proposti dal Presidente dell'Unione, dagli Assessori, o dai Consiglieri.

Art. 59 - Emendamenti: presentazione e discussione

1. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta al protocollo dell'ente ed indirizzati al Presidente del Consiglio, entro 24 ore dall'adunanza.
2. Le proposte di emendamenti pervenute sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Presidente dell'Unione per conoscenza ed al Segretario generale, il quale ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria, incaricando i competenti servizi dei necessari adempimenti, compresa l'acquisizione dei necessari pareri previsti dalla normativa vigente.
3. Completata l'istruttoria il Segretario invia gli atti al Presidente del Consiglio che decide definitivamente sull'ammissibilità degli emendamenti.
4. Gli emendamenti sono discussi congiuntamente alla proposta di deliberazione alla quale si riferiscono.
5. Gli emendamenti sono illustrati dal proponente, o da un Consigliere del Gruppo di appartenenza del proponente stesso, per un tempo non superiore a 3 (tre) minuti.
6. Gli emendamenti sono votati prima della proposta in esame e sono posti in votazione nell'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale.

Art. 60 - Chiusura della discussione

1. La discussione è chiusa dal Presidente del Consiglio quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, si procede alle votazioni.

Art. 61 - Dichiarazione di voto e proclamazione dei risultati

1. Le dichiarazioni di voto possono essere svolte da un solo Consigliere per ogni Gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a due (2) minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Presidente del Gruppo, hanno diritto anch'essi ad intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti, ognuno, entro il limite di tempo sopra stabilito.
2. Sono escluse dichiarazioni di voto:
 - a) quando sia ammesso un solo intervento a favore e uno contro o un solo intervento di un Consigliere di maggioranza e di uno di minoranza;
 - b) nei casi in cui si proceda al voto segreto;
 - c) nel caso in cui si proceda al voto sulle questioni incidentali;
 - d) negli altri casi previsti dal presente Regolamento.
3. Le dichiarazioni di voto sono svolte dai Gruppi consiliari in base alla consistenza numerica degli stessi, partendo dal meno numeroso, per concludere con quello di consistenza maggiore.

Capo VI - Votazioni

Art. 62 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri dell'Unione è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 63 e 64.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge o dallo Statuto, per l'elezione del Presidente dell'Unione (art. 37 dello Statuto) e nei casi in cui il Consiglio dell'Unione deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione viene sollevata;
 - le proposte di emendamento;
 - per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, gli stessi vengono posti in votazione nel loro complesso.;
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 63 - votazione per alzata di mano o per alzata e seduta

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta.
2. Il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. Devono essere registrati a verbale i nominativi dei Consiglieri che hanno votato contro la deliberazione e di quelli che si sono astenuti.

Art. 64 - votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto o, su proposta del Presidente del Consiglio, ogni qualvolta si renda necessario in relazione alla diversificazione del voto espresso e per consentire un corretto computo delle quote.
2. Il Presidente del Consiglio precisa all'assemblea il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no" alla stessa contrario.
3. Il Presidente del Consiglio effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal presidente medesimo con l'assistenza e del Segretario dell'Unione.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 65 - votazioni segrete

1. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Presidente del Consiglio, all'inizio della trattazione dell'argomento per il quale la stessa è prevista, procede alla nomina di due scrutatori, scelti fra i Consiglieri presenti, dei quali uno appartenente ai gruppi di minoranza.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, di norma, a mezzo di schede.
3. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - le schede sono predisposte dalla Segreteria dell'Ente, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro dell'Ente ;
 - ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
 - I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che

riportano il maggior numero dei voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione, il Presidente del Consiglio con l'assistenza degli Scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero delle quote rappresentate dai Consiglieri votanti, costituito dal numero delle quote rappresentate dai consiglieri presenti meno quelle rappresentate dagli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri Scrutatori.

Art. 66 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio dell'Unione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote rappresentate dai consiglieri votanti, ossia un numero di quote a favore pari ad almeno la metà più uno di quelle rappresentate dai votanti. Se il numero delle quote rappresentate dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di quote favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale delle quote rappresentate dai votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione o di votazione, può essere riproposta al Consiglio dell'Unione solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente del Consiglio conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazione con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

PARTE V - Verbalizzazione

Art. 67 - La partecipazione del segretario

1. Il Segretario dell'Unione svolge, ai sensi dell'art.97 comma 4, lett. a) D. Lgs.267/2000, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti partecipando con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
2. Su invito del Presidente del Consiglio, quando egli lo ritenga utile o necessario o sia richiesto dai Consiglieri, il Segretario esprime parere consultivo giuridico-amministrativo ed informazioni e notizie su argomenti che l'Assemblea consiliare sta esaminando.

Art. 68 – Il verbale dell'adunanza: redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio dell'Unione.
2. Alla sua redazione viene provveduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da colui che esercita le funzioni di Vicesegretario.
3. I processi verbali delle deliberazioni devono dare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare.
4. Essi devono riportare:
 - a) la data e l'ora della seduta consiliare;
 - b) il numero ed il nome dei consiglieri presenti, nonché il numero delle quote dagli stessi rappresentate
 - c) il nome di chi ha presieduto la seduta
 - d) il nome del segretario verbalizzante
 - e) il numero dei consiglieri presenti con l'indicazione del numero delle quote rappresentate dai votanti, il numero delle quote dei voti favorevoli, il nominativo dei consiglieri che hanno espresso voto contrario e di quelli eventualmente astenuti, nonché il numero delle rispettive quote dagli stessi rappresentate.
 - f) il testo integrale della parte dispositiva
 - g) la sottoscrizione del segretario verbalizzante e del presidente dell'adunanza.
5. Dal verbale deve desumersi se la seduta abbia avuto luogo in forma pubblica e se la votazione sia avvenuta mediante scrutinio segreto; in assenza di dette indicazioni la seduta si intende abbia avuto luogo in forma pubblica e lo scrutinio in forma palese.
6. Il Segretario verbalizzante riporta, di norma, nel verbale dell'adunanza i soli nominativi degli intervenuti, costituendo la registrazione il verbale di seduta come previsto dal comma 2 del successivo articolo 69.
7. Gli interventi dei consiglieri vengono riportati integralmente a verbale o ad esso allegati solo quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente del Consiglio, a condizione che il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario verbalizzante prima della sua lettura o anche successivamente, in accordo con il Segretario medesimo.

8. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere sedute stante, su esplicita richiesta del Consigliere, dettate al Segretario previa richiesta al Presidente del Consiglio, per la loro integrale trascrizione a verbale.

9. Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni, dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale. Tuttavia, ove il Presidente del Consiglio od un Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, delle stesse può essere fatta menzione a verbale, in modo conciso, con la stessa indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

10. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare esclusivamente, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza indicazione di particolari che possano recare pregiudizio alle persone o agli intervenuti.

Art. 69 - Riproduzione interventi e relativa conservazione

1. Gli interventi del Presidente del Consiglio, del relatore e dei singoli Consiglieri vengono registrati su nastro o supporto magnetico o su supporto informatico.

2. Le predette registrazioni costituiscono il verbale della seduta.

3. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche od altre forme di riproduzione, anche elettronica, vengono poi - a cura dell'Ufficio Segreteria Generale, racchiusi in apposite custodie con sopra riprodotta la data della seduta consiliare e conservati a documentazione della seduta per almeno cinque anni.

4. Gli stessi, solo a richiesta dei Consiglieri che vi abbiano interesse, sono messi a disposizione per il riascolto e la eventuale riproduzione parziale, con qualsiasi mezzo, di interventi o parte di essi.

Art. 70 - Pubblicazioni, deposito, rettifiche, approvazione e conservazione dei verbali

1. I verbali delle deliberazioni consiliari si intendono definitivi ove nei venti giorni successivi alla pubblicazione dell'atto deliberativo all'Albo Pretorio nessun Consigliere sollevi obiezioni o richieste di rettifica, sulle quali decide il Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva.

2. I verbali delle deliberazioni restano depositati, a disposizione dei Consiglieri, presso l'Ufficio Segreteria – Affari Generali.

3. Qualsiasi Consigliere ha diritto di ottenere che si proceda alla lettura di qualsiasi verbale di deliberazione o di parte di esso, nella seduta consiliare immediatamente successiva alla data della sua richiesta; la richiesta deve essere inserita al primo punto all'ordine del giorno.

4. Egli potrà quindi richiedere, solo in quella sede, modifiche e rettifiche.

5. Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo indicando esattamente ciò che intende che sia cancellato od inserito a verbale.

6. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile rientrare, in alcun modo, nella discussione di merito oggetto della proposta di rettifica.

7. Sulla proposta di rettifica formulata il Presidente dell'adunanza interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.

8. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.

9. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, oltre il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre (3) minuti. Dopo tali interventi il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alza di mano, la proposta di rettifica.
10. Delle rettifiche si prende atto nel verbale della seduta. Delle stesse si fa richiamo, a cura del Segretario, allegando il relativo verbale alla deliberazione cui la rettifica si riferisce.
11. Quanto non intervenga, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione del verbale di deliberazione, richiesta di modifica o rettifica, i verbali delle deliberazioni si intendono definitivamente approvati sul testo formulato, pubblicato e depositato.
12. Il rilascio delle copie, estratti o certificazioni desunte dai verbali è disposto dal Segretario Generale.

PARTE VI – Videoregistrazione delle Sedute Consiliari

Art. 71 - Richiesta di videoregistrazione e modalità autorizzatorie.

1. Nell'ambito del principio di pubblicità delle sedute (art. 38 comma 7 D. Lgs. n. 267/2000) l'Ente può legittimamente riservarsi il compito di registrazione delle sedute consiliari con mezzi elettronici e/o audiovisivi, ai fini della sola attività documentale istituzionale dell'Ente, anche escludendo che altri soggetti e il pubblico in aula possano procedervi autonomamente.
3. La pubblicità della seduta non implica la facoltà di registrazione, ma la libera presenza di chi abbia interesse ad assistere.
4. La richiesta di autorizzazione alla videoregistrazione delle sedute deve essere presentata per iscritto al Protocollo dell'Ente entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello della seduta ed immediatamente sottoposta al Presidente dell'Unione ed al presidente del Consiglio.
5. Il presidente del Consiglio, nell'esercizio dei poteri di “direzione dei lavori e delle attività del consiglio”, di cui all'art. 39 comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, autorizza le riprese, dandone comunicazione ai Consiglieri prima dell'inizio della seduta.
6. La richiesta di autorizzazione alla videoregistrazione viene valutata, caso per caso, dal Presidente del Consiglio - nell'esercizio dei poteri di direzione dei lavori e delle attività del consiglio, di cui all'art. 39, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, in stretta correlazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell'attività consiliare ed in relazione all'oggetto dei lavori previsti all'ordine del giorno.

PARTE VII - Disposizioni finali

Art. 72 - Entrata in vigore - Diffusione

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Sostituisce ed abroga ogni eventuale precedente regolamentazione relativa al funzionamento del Consiglio dell'Unione.
3. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri in carica.

4. Copia del Regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio dell'Unione, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
5. Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri neoeletti, dopo la convalida dell'elezione.
6. Il Presidente del Consiglio dispone l'inoltro di copia del regolamento agli ulteriori soggetti, organi ed enti per i quali lo stesso ravvisa l'opportunità di informazione.
7. Il Segretario Generale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi dell'Unione.
8. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge ed allo Statuto.